



# COSTO ZERO

---

Proposte di semplificazione



---

# PREMESSA

Ogni aspetto della vita delle imprese è governato da regole e cadenzato da obblighi, adempimenti, pratiche, procedure e processi.

La produttività e la competitività di un operatore economico sono, quindi, fortemente condizionate dalla qualità del quadro normativo e dalla capacità di quest'ultimo di disciplinare, in maniera proporzionata e non pervasiva, l'attività d'impresa, nonché dall'efficienza della macchina pubblica nel fornire risposte in tempi certi e ragionevoli.

In Italia, la burocrazia e la cattiva regolazione sono frequentemente citate come principali freni alle iniziative economiche e agli investimenti.

Procedure lunghe, dagli esiti imprevedibili, e normative intricate e in continuo cambiamento - la cui concreta operatività è, peraltro, spesso rimessa a una pronuncia della magistratura - generano costi indiretti, che gravano soprattutto sulle piccole e medie imprese. Inoltre, l'onerosità degli adempimenti amministrativi, in termini di tempi e costi, e la complessità e pervasività delle pratiche amministrative scoraggiano gli imprenditori, rendendo il Paese poco competitivo.

Il recente rapporto sulla competitività dell'Unione europea (UE), presentato da Mario Draghi, ha sottolineato l'importanza di un ambiente normativo favorevole per attrarre investimenti e innovazione. Il rapporto evidenzia come le economie europee debbano affrontare sfide significative per migliorare la loro competitività e quanto **la semplificazione e la qualità della legislazione siano cruciali per posizionarsi efficacemente nel mercato globale.**

In quest'ottica, è evidente la necessità di affiancare agli interventi normativi dettati da accadimenti contingenti, la programmazione di riforme di ampio respiro, che mirino al raggiungimento di obiettivi di medio e lungo termine. Con riferimento alle riforme in campo economico, queste dovrebbero anticipare e rispondere proattivamente alle dinamiche del mercato e alle necessità degli imprenditori. Ciò consentirebbe alle imprese di pianificare le proprie strategie a lungo termine con maggiore certezza.

In tal senso, se da un lato è positiva la volontà del Governo di inserire nel Piano Strutturale di Bilancio (PSB) una strategia pluriennale di riforme per migliorare, tra l'altro, la qualità dell'ambiente imprenditoriale in continuità con la spinta riformatrice avviata con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dall'altro, l'assenza di contenuti precisi rischia di ridurre l'efficacia e la portata innovatrice.

Nel merito, vi è l'**esigenza di effettuare un "tagliando" alle politiche di semplificazione normativa e amministrativa.** Infatti, sebbene, la semplificazione sia diventata centrale nell'attività dei vari Governi e si sia tradotta in numerosi provvedimenti di riforma, le imprese continuano a non percepire sensibili miglioramenti nel quadro regolamentare e nei rapporti quotidiani con la Pubblica Amministrazione (PA).

Le ragioni sono diverse.

Sul **piano regolamentare**, la continua produzione normativa, spesso irrazionale e molte volte adottata sull'onda emotiva di particolari eventi, determina difficoltà interpretative e operative, nonché costi di attuazione rilevanti. Inoltre, si riscontrano propensione al *gold plating*, la carenza di una verifica *ex ante* dell'impatto delle nuove regole ed *ex post* dei risultati che le stesse hanno prodotto e un approccio spesso formale alla consultazione degli *stakeholder*.

Sul versante delle *policy*, anche a causa di processi decisionali particolarmente complessi, si riscontra la difficoltà del decisore pubblico di ponderare in modo efficace i diversi interessi coinvolti e definire i rapporti tra i differenti attori, pubblici e privati: ciò finisce per scaricare decisioni e responsabilità sulla PA, con la conseguenza di alimentare le inerzie e il contenzioso.

Peraltro, la questione regolamentare si presta a essere scomposta in una dimensione europea, caratterizzata da un eccesso di astrattezza delle norme, e in una nazionale, caratterizzata - come anticipato - da un approccio reattivo e poco informato del Legislatore e da un'azione spesso timida delle Autorità amministrative indipendenti.

Quanto all'**inefficienza delle PA**, incidono poi in maniera determinante, da un lato, la frammentazione e la sovrapposizione delle competenze, lo scarso coordinamento tra le amministrazioni, l'inadeguatezza degli assetti organizzativi, che incidono sulla stessa capacità amministrativa; dall'altro, la complessità e la ridondanza dei procedimenti amministrativi e della loro struttura, nonché l'instabilità decisionale. Inoltre, si riscontra ancora un approccio oppositivo dei pubblici poteri verso le imprese, derivante da un'applicazione formalistica delle regole e da una concezione del rapporto imprese-PA ancora ancorato allo schema classico del *command and control*.

Pertanto, per migliorare la qualità dell'ambiente imprenditoriale e delineare un Paese competitivo e attrattivo, occorre rafforzare la qualità delle regole e delle Istituzioni, puntando, tra l'altro, sull'**effettività sostanziale delle norme, su cui incidono la produzione e l'enforcement delle stesse**.

Quanto alla produzione delle norme, essa richiede una valutazione sia sul profilo formale (es. decretazione d'urgenza, delega legislativa, codificazione, maxiemendamenti, questioni di fiducia) e procedurale (es. valutazione, misurazione, trasparenza, coinvolgimento degli *stakeholder*, immediata operatività) della loro formazione a ogni livello (es. UE, nazionale, regionale, amministrativo), sia sulla coerenza tra risultati raggiunti e obiettivi perseguiti dalle decisioni assunte.

L'obiettivo è di definire un **quadro normativo stabile, chiaro e prevedibile**, che consenta alle imprese di pianificare e investire. La qualità della regolazione, infatti, ha un impatto positivo diretto sulla crescita degli investimenti, perché riduce i costi di conformità e accelera i processi autorizzativi e decisionali. Inoltre, una normativa più semplice, chiara e trasparente permette alle imprese di concentrarsi sullo sviluppo della loro attività, anziché districarsi tra interpretazioni ambigue. Un sistema normativo semplificato rende, altresì, più facile l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi previsti per le imprese, specialmente in settori strategici come la transizione energetica e l'innovazione tecnologica.

Quanto all'*enforcement*, occorre anzitutto intervenire sui processi organizzativi, in particolare sull'uso delle tecnologie digitali e sulla ridefinizione - partendo dagli ambiti prioritari per chi fa impresa (es. ambiente, energia, fisco, lavoro) - delle procedure, attraverso una puntuale attività di razionalizzazione e standardizzazione, nonché agendo sui nodi (es. ritardi, stalli, inerzie, dissidi, scarso coordinamento, comportamenti conservativi e/o difensivi, discrezionalità) che ancora caratterizzano l'azione amministrativa.

Inoltre, occorre allinearsi a una visione moderna del rapporto tra imprese e PA, sempre più ispirato a una logica partenariale e collaborativa e alla valorizzazione, in chiave di *enforcement*, di azioni come la promozione di programmi di informazione e formazione, la persuasione e il supporto all'adempimento, il coordinamento tra le amministrazioni.

Il presente documento, che contiene **80 proposte di semplificazione a costo zero**, si inserisce in questo contesto.

Le semplificazioni proposte da Confindustria ed elencate di seguito rappresentano una prima risposta ai problemi - sopra richiamati - che incidono sul fare impresa. Esse seguono tre direttrici, in quanto si tratta di misure: *a)* prive di oneri finanziari; *b)* immediatamente cantierabili, *c)* ispirate a una logica di proporzionalità a beneficio delle imprese di minori dimensioni e/o con più bassi livelli di rischio delle rispettive attività.

Le proposte intervengono sui seguenti **ambiti strategici per il sistema imprenditoriale**: *i)* responsabilità degli enti ex D.lgs. n. 231/2001; *ii)* fisco; *iii)* coesione; *iv)* lavoro e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; *v)* ammortizzatori sociali; *vi)* *education*; *vii)* ambiente ed energia; *viii)* ricerca e sviluppo, investimenti e digitale; *ix)* contratti pubblici; *x)* trasporti; *xi)* privacy; *xii)* internazionalizzazione.

Per la materia urbanistico-edilizia, analogamente rilevante per le imprese, sia in termini di comparto, che in termini di sistema, si rinvia al **Piano Abitare Sostenibile**, che Confindustria presenterà nelle prossime settimane. Il Piano, infatti, tra gli interventi utili ad accrescere l'offerta di alloggi per i lavoratori a basso reddito, proporrà una serie di **semplificazioni a costo zero** volte a facilitare la costruzione e la riqualificazione degli edifici, nonché l'utilizzo di aree disponibili ma aventi diversa destinazione d'uso.

---

# 5 INTERVENTI PRIORITARI

## DIRITTO PENALE D'IMPRESA

### 1. Responsabilità degli enti *ex* D.lgs. n. 231/2001

A più di vent'anni dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 231/2001 (di seguito, anche "**Decreto 231**"), che mirava a contrastare i fenomeni della criminalità del profitto affidando alle imprese un ruolo proattivo nella prevenzione, si registra un progressivo allentamento della tenuta, dell'adeguatezza e della sostenibilità economica del sistema.

Le cause sono diverse: *i*) assenza di indicazioni sul contenuto dei modelli organizzativi e sulla loro idoneità in chiave esimente, con conseguente diffusione di un approccio meramente burocratico nell'implementazione degli stessi; *ii*) continua e irrazionale proliferazione dei reati presupposto, comprensivi dei reati colposi non in linea con la struttura del sistema 231, che si basa sulla commissione di condotte criminose volte a vantaggio dell'ente e, quindi, sul carattere intenzionale - e non colposo - delle stesse; *iii*) valutazione di idoneità rimessa integralmente alla discrezionalità del giudice e alla sua conoscenza dei complessi ed eterogenei meccanismi aziendali; *iv*) impossibilità, nelle imprese di minori dimensioni, che presentano strutture proprietarie e organizzative molto semplificate, di provare l'effettiva dissociazione tra la volontà dell'autore del reato presupposto e quella dell'ente.

### PROPOSTA

Modificare il Decreto 231, intervenendo sia sul piano sostanziale, che su quello processuale per:

- prevedere misure di semplificazione a beneficio delle MPMI, anche riconsiderando l'applicabilità del D.lgs. n. 231/2001 alle imprese di minori dimensioni (soprattutto micro e piccole) e valorizzando, in alternativa ai modelli 231, il ricorso a differenti sistemi organizzativi;
- razionalizzare il catalogo dei reati presupposto ed escludere quelli colposi integrati dalla violazione di precetti normativi o amministrativi indeterminati (es. reati ambientali);
- individuare parametri di riferimento per il contenuto di un modello idoneo;
- assicurare maggiore coerenza delle misure cautelari con le fondamentali garanzie del giusto processo e una rimodulazione dei relativi presupposti, prevedendo che siano valutate anche le condizioni patrimoniali ed economiche dell'ente, nonché gli effetti pregiudizievoli che, nelle more della definizione del giudizio, tali misure possono determinare sulla prosecuzione dell'attività produttiva;
- riformare il regime della prescrizione delle sanzioni applicabili all'ente.

## FISCO

### 2. Trattamento IVA sui contratti derivati

La vigente disciplina IVA non appare chiara in merito al perimetro di applicazione del regime di esenzione da IVA sui corrispettivi dovuti per la conclusione dei contratti di finanza derivata.

#### PROPOSTA

Chiarire che il corrispettivo esente da IVA è formato dagli importi dovuti per la conclusione dei contratti di finanza derivata, quali, ad esempio, i premi e le commissioni e non, invece, dai differenziali monetari dovuti sulla base dell'andamento del cosiddetto "sottostante". Considerato il carattere aleatorio della relativa determinazione del differenziale, infatti, questi ultimi non possono essere considerati corrispettivo.

## SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

### 3. Strumenti, dispositivi e attrezzature funzionali a garantire la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Le dotazioni di sicurezza più moderne e all'avanguardia e i dispositivi di protezione individuali c.d. intelligenti (es. *gilet* intelligenti, occhiali con visori) sono normalmente dotati di elementi tecnologici che non solo comportano, ma rendono necessario il controllo - anche a distanza - del lavoratore a fini di sicurezza.

Trattandosi di strumenti obbligatori o, comunque, necessari al miglioramento continuo della sicurezza (che costituisce obbligo, sanzionato anche sul piano penale, per il datore di lavoro), la loro installazione, uso e controllo da parte del datore di lavoro non possono essere condizionati dal raggiungimento di accordi sindacali o dall'ottenimento di una autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 4, co. 1 dello Statuto dei lavoratori, essendo sufficiente al riguardo, al pari degli strumenti di lavoro e di quelli di registrazione degli accessi e delle presenze, rendere al lavoratore un'adeguata informazione ex art. 4, co. 3 dello Statuto dei lavoratori.

#### PROPOSTA

Escludere dal campo di applicazione della disciplina prevista dall'art. 4, co. 1 dello Statuto dei lavoratori gli strumenti, i dispositivi e le attrezzature funzionali a garantire o a migliorare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (al pari degli strumenti di lavoro e di quelli per la rilevazione delle presenze).

## AMBIENTE

### 4. Responsabile Tecnico

Per le imprese che svolgono attività ambientali, per cui è richiesta l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali (es. raccolta e trasporto di rifiuti, intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi, bonifiche dei siti contaminati e dei beni contenenti amianto), risulta particolarmente onerosa la nomina del c.d. Responsabile Tecnico, vale a dire il professionista cui sono affidati compiti di indirizzo e controllo della gestione dei rifiuti.

L'ottenimento della qualifica di Responsabile Tecnico è, infatti, soggetto a particolari requisiti formativi, nonché a verifiche iniziali e periodiche gravose, che inducono le imprese - specie le PMI - che non hanno un'organizzazione adeguata alla formazione di una risorsa interna, a esternalizzare il ruolo, con conseguenti oneri (200.000 euro annui) e difficoltà e senza effetti sostanziali per l'ambiente.

### PROPOSTA

Consentire al legale rappresentante di assumere la qualifica di Responsabile Tecnico dell'impresa da lui rappresentata, a condizione che abbia ricoperto tale ruolo di rappresentanza per almeno 3 anni consecutivi nella medesima impresa e senza necessità di dimostrare i requisiti previsti invece per i medesimi soggetti che non ricoprono il ruolo di legale rappresentante (titolo di studio e verifiche iniziali e periodiche).

Si segnala che l'art. co. 1, lett. a), n. 3 del c.d. DL Ambiente (DL n. 153/2024), in vigore dal 18 ottobre 2024 e all'esame del Parlamento per la conversione in legge, recepisce parzialmente la proposta di Confindustria, prevedendo che il legale rappresentante di un'impresa possa assumere il ruolo di Responsabile Tecnico per la stessa, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di Responsabile Tecnico per almeno 5 anni consecutivi nella medesima impresa. Purtroppo, la misura presenta delle criticità, in quanto non consente la nomina del legale rappresentante *tout court*, ma richiede che lo stesso, nei 5 anni precedenti, abbia già ricoperto il ruolo Responsabile Tecnico.

## FISCO E AMBIENTE

### 5. Esonero TARI per le superfici di lavorazione industriale

Con una serie di modifiche apportate al Codice dell'ambiente (D.lgs. n. 152/2006) è stato recepito il principio UE di esclusione dei rifiuti prodotti dalle attività industriali dalla nozione di rifiuti urbani, con il conseguente esonero delle superfici di lavorazione industriale dal pagamento dei tributi locali destinati alla copertura del servizio pubblico di raccolta rifiuti (c.d. TARI). Purtroppo, sebbene le modifiche siano state confermate dal Consiglio di Stato (sent. n. 6266/2023), alcuni Comuni continuano a richiedere il pagamento della TARI sulle aree industriali.

#### PROPOSTA

Introdurre una norma di interpretazione autentica, che ribadisca la non assoggettabilità alla tassa sui rifiuti, sia con riferimento alla quota fissa che a quella variabile, delle superfici dove avvengono le lavorazioni industriali, comprese le aree dei magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, in quanto sulle stesse si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere i produttori tramite soggetti privati.

---

# PROPOSTE

## FISCO

### **6. Incasso di corrispettivi dai dipendenti - Esonero emissione fattura**

Le imprese che incassano corrispettivi dai dipendenti (in genere trattenuti dal netto della busta paga per utilizzo promiscuo di auto o cellulari) sono soggette agli obblighi di fatturazione. Ciò comporta l'emissione di una fattura che, mensilmente, finisce per affiancare la busta paga del lavoratore.

#### **PROPOSTA**

In linea con l'esonero previsto per i corrispettivi incassati dai dipendenti per la mensa aziendale, esonerare le imprese, che percepiscono corrispettivi dai dipendenti, dall'emissione della fattura, sostituendola con l'obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi.

### **7. Spese di rappresentanza per ospitalità clienti**

La deducibilità delle spese di rappresentanza per ospitalità clienti è subordinata alla tenuta di una documentazione giustificativa particolarmente rigorosa, dalla quale occorre che risultino, tra l'altro, le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento dell'evento e la natura dei costi sostenuti.

#### **PROPOSTA**

Semplificare gli adempimenti documentali connessi alle spese per ospitalità clienti, eliminando, in particolare, l'obbligo di raccolta dei dati relativi alle generalità dei soggetti ospitati.

## 8. Transizione 4.0 e 5.0 - Riferimenti normativi nelle fatture e nei documenti

La normativa in tema di investimenti 4.0 (art. 1, co. 1062 della legge n. 178/2020) e 5.0 (art. 38, co. 15 del DL n. 19/2024) prevede l'obbligo, per i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta, di riportare, nelle fatture e negli altri documenti relativi all'acquisto dei beni agevolati, i riferimenti delle specifiche norme di interesse.

L'indicazione della normativa di riferimento nei documenti d'acquisto dei beni agevolati appare priva di alcuna funzione rilevante, considerato che la riconducibilità degli investimenti a uno specifico regime può essere agevolmente dimostrata a prescindere dall'esplicitazione delle relative disposizioni nella documentazione d'acquisto.

### PROPOSTA

Eliminare l'obbligo di indicare nelle fatture e negli altri documenti relativi agli investimenti 4.0 e 5.0 i riferimenti delle relative disposizioni normative.

## 9. Ripresentazione delle dichiarazioni trasmesse telematicamente e scartate

Il termine di 5 giorni per la ritrasmissione delle dichiarazioni scartate dal sistema di ricezione è troppo breve e comporta notevoli disagi organizzativi per le imprese, nonché possibili pregiudizi economici, considerato il quadro sanzionatorio previsto per i casi di tardiva od omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni.

### PROPOSTA

Estendere a 30 giorni il termine entro cui poter ritrasmettere le dichiarazioni scartate dal sistema di ricezione.

## 10. Termine di emissione delle fatture elettroniche

Il processo di emissione di una fattura elettronica immediata comprende la generazione del documento, con l'indicazione della data dell'operazione, e il suo invio al Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate. Esso può completarsi entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

### PROPOSTA

Estendere i termini di emissione della fattura elettronica immediata entro il ventesimo giorno dall'effettuazione dell'operazione e comunque non oltre il giorno 12 del mese successivo.

## 11. Detrazione IVA fatture di fine anno

La vigente disciplina IVA dispone che la detrazione dell'imposta sugli acquisti effettuati durante un mese possa essere esercitata nel mese di riferimento se la fattura è ricevuta e annotata entro il 15 del mese successivo, a eccezione degli acquisti - effettuati in un anno - la cui fattura è ricevuta nell'anno successivo. Si tratta di un'eccezione che apporta un ingiustificato aggravio in quanto rallenta il recupero dell'imposta.

### PROPOSTA

Consentire l'immediato esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti esigibili in un anno con fattura ricevuta nell'anno successivo.

## 12. Riduzione sanzioni per il mancato riscontro delle dichiarazioni da parte del cedente o prestatore

L'art. 7, co. 4-*bis* del D.lgs. n. 471/1997 prevede che al fornitore (cedente o prestatore) che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA (ex art. 8, co. 1, lett. c) del DPR n. 633/1972) senza aver prima verificato l'avvenuta presentazione da parte dell'esportatore abituale della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate si applica una sanzione amministrativa pari al 70% dell'imposta dovuta. Sulla base del tenore letterale della norma, il fornitore è sanzionato per il solo fatto di non aver effettuato il controllo, apparendo irrilevante, a questo fine, la circostanza che l'esportatore abituale abbia o meno la condizione per avvalersi dei benefici.

La medesima sanzione è prevista anche per la mancata verifica della dichiarazione di navigazione in alto mare (art. 7, co. 4-*ter* del D.lgs. n. 471/1997), anch'essa necessaria per consentire al fornitore di applicare la non imponibilità IVA (ex art. 8-*bis*, co. 3 del DPR n. 633/1972).

### PROPOSTA

Per le fattispecie di cui all'art. 7, co. 4-*bis* e 4-*ter* del D.lgs. n. 471/1997, sostituire la sanzione proporzionale (70% dell'imposta) con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.000, che appare più proporzionata alla natura non sostanziale dei controlli cui le predette norme fanno riferimento.

### **13. Trasmissione dei corrispettivi per le ricariche elettriche tramite colonnine**

A partire dal 13 aprile 2024, le colonnine di ricarica pubbliche devono consentire il rifornimento dei veicoli elettrici anche in assenza di contratti stipulati con i fornitori di energia elettrica, offrendo, quindi, più modalità di pagamento, tra cui il c.d. *ad hoc charging* e altre modalità elettroniche (es. POS "fisico", pagamento *on-line* tramite "web-app"/QR code/app senza registrazione).

Il nuovo sistema comporta la necessità di adeguare al Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate le regole di trasmissione dei corrispettivi per le transazioni effettuate per la ricarica dei veicoli.

#### **PROPOSTA**

Equiparare, ai fini del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, la ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica a tradizionale rifornimento di carburante (es. benzina e gasolio) per i veicoli a motore. Tale equiparazione consentirebbe di adempiere alla comunicazione dei dati IVA mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi considerato che la tipologia del cliente (privato consumatore, talvolta occasionale) e l'assenza di un contratto di fornitura non rendono necessaria l'emissione della fattura elettronica.

### **14. Tempistica di versamento imposta sostitutiva manifestazioni a premio**

La vigente disciplina, che dispone un'imposta sostitutiva per le manifestazioni a premio, non fissa un termine di scadenza, né stabilisce procedure e sanzioni; si tratta di una carenza che richiede una opportuna integrazione per dare chiarezza agli operatori e all'Amministrazione Finanziaria.

#### **PROPOSTA**

Introdurre un termine per il versamento dell'imposta sostitutiva per le manifestazioni a premio.

## **15. Detrazione maggiore imposta accertata in capo al cedente da parte del cessionario**

La vigente disciplina consente al cedente/prestatore di rivalersi nei confronti del cessionario/committente di una maggiore IVA derivante da accertamenti. A sua volta, il cessionario/committente può esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta addebitata in via di rivalsa a condizione che l'abbia corrisposta al cedente/prestatore.

La condizione cui è subordinata la detrazione dell'imposta non appare conforme ai principi IVA, in base ai quali il diritto alla detrazione sorge alla duplice condizione dell'esigibilità dell'imposta e del possesso della fattura.

### **PROPOSTA**

Consentire la detrazione della maggiore IVA accertata sin dal momento di ricezione (e annotazione) della fattura.

## **16. Trattenute aggiuntive IRPEF**

I datori di lavoro, in qualità di sostituti d'imposta, hanno l'obbligo di calcolare e versare l'addizionale comunale all'IRPEF, con prelievo in acconto e a saldo, in un numero di rate variabile in base alla natura del versamento e al momento in cui è corrisposta la retribuzione, considerando il domicilio fiscale del lavoratore alla data del 1° gennaio.

Tale procedura differisce da quanto previsto per le addizionali regionali all'IRPEF, per le quali l'imposta è determinata dal sostituto d'imposta solo in sede di conguaglio, con successive trattenute e versamento in forma rateale nel periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce l'imposta stessa.

### **PROPOSTA**

Unificare i sistemi di calcolo, trattenuta e versamento delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF, eliminando l'acconto per quella comunale.

## 17. Dichiarazione IVA annuale - Obbligo di separata indicazione delle operazioni

Il modello di dichiarazione IVA ha una struttura complessa e particolarmente articolata formata, nel tempo, per evidenziare valori che, ad oggi, risultano ridondanti. Si tratta, infatti, di dati che sono già riscontrabili in altri documenti oppure rilevati dall'impiego di strumenti di trasmissione telematica implementati negli ultimi anni (es. fatturazione elettronica, trasmissione telematica dei corrispettivi), nonché di informazioni che non rivestono alcuna rilevanza ai fini accertativi.

### PROPOSTA

Eliminare nel quadro VT della dichiarazione annuale IVA l'obbligo di separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti IVA.

Eliminare il rigo nel quale è contenuta la ripartizione del totale degli acquisti e delle importazioni.

Introdurre un rigo nel quadro VL della dichiarazione IVA per i soggetti che nell'anno precedente hanno ceduto al consolidato fiscale il credito IVA e che intendano rettificare l'importo originariamente dichiarato. Tali soggetti potrebbero compilare tale rigo, in luogo della presentazione di una dichiarazione integrativa, che modifica il dato indicato nel rigo VX6 della dichiarazione annuale presentata.

## 18. Regime sanzionatorio delle cessioni intracomunitarie non imponibili IVA

Il D.lgs. n. 87/2024, di riforma delle sanzioni tributarie, ha rafforzato il regime sanzionatorio delle cessioni intracomunitarie non imponibili IVA, allineandolo a quello applicato alle esportazioni e introducendo il termine di 90 giorni per l'uscita dei beni dal territorio dello Stato (art. 7, co. 1, secondo periodo del D.lgs. n. 471/1997).

La norma rischia di creare dubbi interpretativi, in quanto, la nuova disciplina sanzionatoria non risulta allineata alla nozione di cessione intracomunitaria non imponibile IVA che, infatti, non contempla un termine specifico entro il quale i beni devono essere trasportati fuori dallo Stato. Inoltre, per alcune casistiche particolari (es. beni inviati all'estero per lavorazioni, beni per cui la consegna fisica non coincide con il trasferimento di proprietà), non è chiaro il momento dal quale decorra il suddetto termine di 90 giorni.

### PROPOSTA

Modificare la nozione di cessione intracomunitaria non imponibile IVA ex art. 41 del DL n. 331/1993 per specificare gli estremi che integrano l'illecito, prevedendo il termine di 90 giorni entro cui i beni devono uscire dallo Stato e indicando il momento di decorrenza dello stesso.

## 19. Semplificazione degli adempimenti IVA

Negli ultimi anni vi sono state numerose modifiche al sistema di trasmissione dei dati IVA, come, ad esempio, la fatturazione elettronica, l'esterometro, la trasmissione dei corrispettivi.

L'implementazione delle procedure per adempiere ai nuovi obblighi ha richiesto notevoli sforzi e investimenti per gli operatori, a cui non hanno, però, corrisposto reali semplificazioni o adeguati meccanismi premiali.

### PROPOSTA

Semplificare il sistema degli adempimenti IVA:

- implementando meccanismi automatici di compilazione dei documenti IVA e rendendo più efficiente l'utilizzo dei dati IVA trasmessi;
- migliorando il sistema premiale;
- rivedendo alcune regole di applicazione della disciplina IVA per ridurre il rischio di errore o eliminare alcuni adempimenti ormai superflui (es. controllo automatico dei dati in fattura, migliorare la dichiarazione IVA precompilata, rivedere l'adempimento della LIPE, eliminare tutte le sanzioni sulle violazioni formali e senza intenti fraudolenti, rivedere i tempi di accertamento, uniformare i requisiti di accesso tra il consolidato fiscale e la liquidazione IVA di gruppo).

## 20. Regime del *reverse charge*

Il meccanismo di assolvimento dell'IVA tramite inversione contabile (c.d. *reverse charge*) è uno strumento antifrode che, nel tempo, è stato autorizzato dall'UE per taluni settori. Attualmente la sua ulteriore estensione sta trovando l'ostacolo della UE che, in virtù delle svariate richieste di deroga presentate dall'Italia, non sta più concedendo la necessaria autorizzazione.

### PROPOSTA

Revisionare preventivamente i criteri di applicazione del meccanismo del *reverse charge* nel suo complesso, al fine di far emergere i settori ai quale estenderlo e rivalutare quelli in cui è attualmente vigente.

Estendere il perimetro oggettivo di applicazione del *reverse charge* nel settore orafa al fine di adeguarlo alle nuove modalità produttive.

Applicare il *reverse charge* alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto e subappalto caratterizzati dall'utilizzo prevalente di manodopera.

## 21. Acquiescenza parziale

Il contribuente destinatario di un avviso di accertamento può prestare acquiescenza e godere della riduzione a un terzo delle sanzioni solo con riferimento all'intero contenuto dell'avviso di accertamento, mentre non può aderire ai singoli rilievi indicati nell'atto stesso.

### PROPOSTA

Introdurre la possibilità per il contribuente di prestare acquiescenza parziale e diretta a singoli rilievi dotati di autonoma rilevanza in allineamento con le indicazioni della giurisprudenza.

## 22. Semplificazioni per la compilazione del quadro RW

L'attivazione dello scambio d'informazioni, automatico e su richiesta, sviluppato dall'OCSE (CRS) e operativo ormai con molti Paesi fra i quali tutti quelli UE e dello Spazio economico europeo, pone l'attenzione sull'attualità e sull'utilità del gravoso obbligo di dichiarare i capitali detenuti all'estero nell'ambito del c.d. quadro RW.

Tale obbligo, infatti, oltre a essere posto a carico di una pluralità di soggetti più ampia rispetto al mero possessore (es. i delegati a operare sui conti, i nudi proprietari, i beneficiari di *trust* e le fondazioni), ha generato nel corso del tempo molteplici incertezze di carattere interpretativo, con il rischio di incorrere in rilevanti sanzioni, cui si correlano quelle relative a un'eventuale evasione reddituale e patrimoniale operanti su meccanismi di carattere presuntivo.

### PROPOSTA

Eliminare l'obbligo di dichiarare i capitali detenuti all'estero nell'ambito del quadro RW per i contribuenti che detengono attività o investimenti in Paesi che consentono lo scambio di informazioni, circoscrivendolo alle sole giurisdizioni che non partecipano allo scambio di informazioni con l'Italia e limitandone gli adempimenti ai soli dati necessari per liquidare l'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), prevedendo a tal fine un quadro apposito nel modello dichiarativo.

## 23. Semplificazioni per bilanci con monete funzionali diverse dall'euro

Le società italiane che operano con una valuta funzionale diversa dall'euro affrontano nel loro bilancio il rischio di cambio nel momento in cui i saldi e i flussi denominati in valuta estera devono essere convertiti in euro.

### PROPOSTA

Introdurre nel Codice civile il concetto di valuta funzionale (o *Functional Currency*) e allineare le disposizioni dei principi contabili nazionali a quelle già previste dai principi contabili internazionali.

Nel merito, le società che adottano valute funzionali differenti dall'euro potrebbero utilizzare dette valute anche ai fini della redazione del bilancio e relativa presentazione, in linea con i concetti di moneta funzionale indicati nel regolamento di adozione degli IAS.

L'occasione sarebbe utile anche per aggiornare l'ormai datato riferimento di predisporre il bilancio in unità di euro senza cifre decimali. Come noto, infatti, anche nella dimensione del bilancio civilistico esistono realtà rilevanti che potrebbero senza alcuna riduzione della qualità informativa rappresentare i loro valori in migliaia o milioni di euro. Inoltre, la modifica dovrebbe comportare l'adeguamento delle disposizioni dell'OIC 26 "Operazioni, attività e passività in valuta estera" alle indicazioni dello IAS 21 al fine di consentire anche alle imprese non IAS adopter di definire, laddove appropriato, una valuta funzionale diversa dall'euro.

Non si rileva alcuna criticità fiscale all'introduzione di una norma civilistica che regolamenti la possibilità di presentare bilanci in valuta. La dichiarazione dei redditi verrebbe predisposta con riferimento alla valuta di bilancio e il pagamento delle imposte verrebbe sempre effettuato in Euro convertendo l'importo in valuta delle imposte ad un cambio prestabilito.

## COESIONE

### 24. Coinvolgimento del partenariato economico e sociale

Contrariamente a quanto previsto dalla normativa europea (Regolamento UE n. 240/2014, recante il "Codice europeo di condotta per il partenariato"; Regolamento UE n. 1060/2021, recante "Disposizioni comuni dei fondi SIE 2021/2027"), che assegna ai *partner* un ruolo attivo in tutte le fasi della programmazione, i processi nazionali di attuazione della politica di coesione non prevedono il coinvolgimento del partenariato economico e sociale, né a livello centrale (la composizione della c.d. Cabina di Regia FSC è integrata solo con le Amministrazioni titolari dei programmi), né a livello di singolo programma regionale o nazionale (la selezione degli interventi prioritari è effettuata dalle Amministrazioni titolari dei programmi).

#### PROPOSTA

Garantire un adeguato coinvolgimento delle rappresentanze del partenariato economico e sociale a tutti i livelli, sia nazionale che regionale, di attuazione della politica di coesione, prevedendo:

- l'inclusione dei *partner* socioeconomici tra i componenti della Cabina di Regia ex art. 3, co. 2 del c.d. DL Coesione (DL n. 60/2024);
- l'assegnazione della selezione degli interventi prioritari al Comitato di Sorveglianza del programma nazionale o regionale di riferimento.

## LAVORO

### 25. Somministrazione di lavoro

Il c.d. Decreto Dignità (DL n. 87/2018) ha modificato la disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato e l'ha parzialmente estesa ai contratti di somministrazione a termine, assoggettandoli al c.d. regime delle causali (in caso di durata superiore a 12 mesi) e a stringenti limiti di durata, proroga e rinnovo.

Tale estensione, oltre a rendere particolarmente difficoltoso il ricorso alla somministrazione, ha comportato notevoli complessità di carattere interpretativo e applicativo, legate principalmente all'impiego delle causali e, sebbene sulla specifica questione sia intervenuto in chiave semplificatoria il c.d. Decreto Lavoro 2023 (DL n. 48/2023), la disciplina continua a risultare critica e di difficile applicazione.

### PROPOSTA

Ripristinare la disciplina previgente in materia di contratto di somministrazione a tempo determinato, escludendo l'istituto dall'applicazione del c.d. regime delle causali e mantenendo i limiti dell'utilizzo della fattispecie, da un lato, attraverso il numero massimo di rapporti di somministrazione a termine contemporaneamente attivabili dall'utilizzatore e, dall'altro, individuando la durata massima del rapporto tra un singolo utilizzatore e un singolo lavoratore.

## 26. Assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo

Ad oggi, il licenziamento per assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo determina in capo al lavoratore il diritto di accedere alla NASPI e in capo al datore di lavoro l'obbligo di versare il c.d. *Ticket* di licenziamento.

Tale impianto, purtroppo, incentiva comportamenti elusivi da parte dei lavoratori che, piuttosto che dimettersi, deliberatamente compiono assenze ingiustificate al fine di indurre il datore di lavoro al licenziamento e ottenere la NASPI.

### PROPOSTA

Modificare la disciplina relativa alle dimissioni volontarie, inserendo la previsione per cui l'assenza ingiustificata protratta per oltre 5 giorni o oltre il diverso termine previsto dal contratto collettivo di lavoro configura la risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni per fatto concludente riconducibile al lavoratore.

Si segnala che il c.d. DDL Lavoro (A.C. 1532-*bis*), all'esame del Parlamento, modifica l'art. 26 del D.lgs. n. 151/2015, in tema di dimissioni volontarie e risoluzione consensuale, prevedendo che, in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni (il testo originario prevedeva il termine di 5 giorni), il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore senza diritto all'assegno di disoccupazione (previa verifica da parte dell'ITL).

Al riguardo, l'auspicio è che, in occasione dei lavori parlamentari, la previsione venga ulteriormente affinata, individuando un termine di decadenza per l'esercizio del diritto, riconosciuto al lavoratore, di dimostrare la sopravvenuta impossibilità di giustificare la sua assenza.

## 27. Conciliazioni sindacali in modalità telematica

L'attività della conciliazione delle controversie di lavoro, svolta nelle sedi sindacali, ha contribuito, con estrema semplicità di forme ed efficacia di risultati, a deflazionare il contenzioso nelle materie del lavoro. Ciò anche perché le conciliazioni in sede sindacale intervengono su materie che trovano la loro fonte nella legge ma anche nei contratti collettivi di lavoro, frutto della autonomia collettiva e dell'ordinamento intersindacale.

### PROPOSTA

La proposta di introdurre la possibilità di svolgere in modalità telematica le conciliazioni in sede sindacale ha trovato accoglimento da parte del Legislatore, che ha introdotto la relativa previsione normativa all'interno del c.d. DDL Lavoro (A.C. 1532-*bis*), all'esame del Parlamento, subordinandone l'operatività alla preventiva adozione di un decreto ministeriale. Al riguardo, si attende la conclusione dell'*iter* parlamentare.

## 28. Periodo di prova nei contratti a tempo determinato

Il periodo di prova consiste in un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore volto a regolare la fase iniziale del rapporto di lavoro e si caratterizza principalmente per la disciplina del recesso, di cui possono avvalersi entrambe le parti, che esclude eventuali obblighi di preavviso o di indennità.

La durata massima del periodo di prova può essere fissata dai CCNL, fermo restando il limite massimo previsto dalla legge, pari a 6 mesi.

Il c.d. Decreto trasparenza (D.lgs. n. 104/2022) ha stabilito due parametri - proporzionalità e mansioni da svolgere - per individuare la durata massima del periodo di prova nel contratto di lavoro a tempo determinato.

### PROPOSTA

Modificare la disciplina del periodo di prova, rimettendo più opportunamente all'autonomia negoziale collettiva, senza alcun vincolo, la definizione di periodi di prova che siano proporzionati rispetto alla durata del contratto a termine e alle mansioni oggetto della prova.

Si segnala che il c.d. DDL Lavoro (A.C. 1532-*bis*), all'esame del Parlamento, facendo salve eventuali pattuizioni di maggior favore individuate dalla contrattazione collettiva, oltre a individuare un generale criterio di calcolo del periodo di prova, stabilisce che: *i)* nei contratti a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi, il periodo di prova non potrà essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni; *ii)* per i rapporti di lavoro di durata compresa tra i 6 mesi e l'anno, il periodo di prova non potrà essere superiore a 30 giorni.

## 29. Ticket di licenziamento in caso di licenziamento per giusta causa

Il c.d. *Ticket* di licenziamento è un contributo che il datore di lavoro è tenuto a pagare nei casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, compreso il caso di licenziamento per giusta causa, vale a dire il licenziamento intimato dal datore di lavoro nelle situazioni in cui si verifichi una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Considerato che la giusta causa si sostanzia in un comportamento (inadempimento contrattuale o condotta estranea alla sfera del contratto idonea a riflettersi nell'ambiente di lavoro) talmente grave da far venire meno la fiducia che regge il rapporto di lavoro e che, quindi, il relativo licenziamento è imputabile a un fatto grave del lavoratore, appare improprio, se non addirittura sostanzialmente indebito, l'obbligo del datore di lavoro di versare il *Ticket* di licenziamento.

### PROPOSTA

Eliminare il *Ticket* licenziamento per i licenziamenti per giusta causa.

### 30. Esonero dal *Ticket* di licenziamento per le imprese edili nel caso di “fine cantiere” e “fine fase lavorativa”

Sebbene l'art. 2, co. 34, lett. b) della legge n. 92/2012 preveda l'esonero dal versamento del c.d. *Ticket* di licenziamento nei casi di *interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività* (c.d. licenziamento per fine fase lavorativa) e *chiusura del cantiere* (c.d. licenziamento per fine cantiere), a partire da marzo 2024, si registra un orientamento particolarmente critico dell'INPS volto a limitare l'operatività dell'esenzione ai soli licenziamenti per fine cantiere, con conseguente richiesta di pagamento del contributo nei casi di licenziamento per fine fase lavorativa.

Si tratta, purtroppo, di una ingiustificata restrizione del beneficio, sulla cui portata, sin dal 2013, non si erano mai registrati dubbi interpretativi e a cui il Legislatore aveva fatto riferimento anche per definire l'ambito dell'ulteriore esonero dalla procedura di conciliazione preventiva in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 7, co. 4 del DL n. 6/2013), analogamente riconosciuto nei casi *in cui non è dovuto il c.d. contributo per “interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato” e cioè: [...] interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle diverse fasi lavorative e chiusura del cantiere* (v. circolare del Ministero del Lavoro 29 agosto 2013, n. 35).

#### PROPOSTA

Chiarire che la locuzione “*completamento delle attività e chiusura del cantiere*”, di cui all'art. 2, co. 34, lett. b) della legge n. 92/2012 si riferisce sia alle ipotesi di licenziamento per fine cantiere, che a quelle di licenziamento per fine fase lavorativa.

### 31. Inserimento di studenti in azienda durante il periodo estivo

Nell'ambito dello sviluppo formativo e professionale degli studenti, è sempre più frequente la richiesta delle imprese di poter inserire nei propri organici quelli delle scuole superiori durante il periodo estivo, per una durata variabile di 1-2 mesi.

Attualmente, però, non esistono strumenti e modalità per implementare questi percorsi; inoltre, le scuole, essendo chiuse, non possono avviare programmi estivi.

#### PROPOSTA

Creare una forma di contratto stagionale per l'inserimento degli studenti delle scuole superiori in azienda durante il periodo estivo, prevedendo un regime incentivante sia dal punto di vista fiscale, che contributivo.

### 32. Ingressi per lavoro con “Carta Blu”

La procedura per il rilascio dei nulla osta per ingresso per lavoro con Carta Blu per cittadini extra UE qualificati risulta particolarmente onerosa, sia in termini sostanziali, che procedurali.

Si pensi, ad esempio, alla verifica preventiva dell'indisponibilità, idoneamente documentata, di un lavoratore presente nel territorio nazionale, in possesso delle caratteristiche professionali corrispondenti a quelle del lavoratore extra UE per il quale richiede il nulla osta al lavoro, che allunga i tempi di conclusione della procedura.

#### PROPOSTA

Semplificare la procedura per il rilascio dei nulla osta per lavoro con Carta Blu per cittadini extra UE:

- eliminando la formalizzazione agli ex Centri per l'Impiego dell'offerta di lavoro - da destinare a lavoratori presenti nel territorio nazionale - per la posizione che dovrebbe occupare il lavoratore extra UE per il quale richiede il nulla-osta;
- prevedendo procedure accelerate per i cittadini extra UE che dimostrino di possedere un livello di conoscenza della lingua italiana di almeno tipo B1 con attestazione rilasciata da enti certificatori accreditati;
- valorizzando il ruolo delle rappresentanze diplomatiche italiane, affinché sia semplificato il rilascio della “dichiarazione di valore” relativa al titolo di studio posseduto dal lavoratore ed estendendo tale dichiarazione anche al caso del possesso di una qualifica professionale superiore in capo lavoratore di cui si chiede l'ingresso (in quest'ultimo caso, anche avvalendosi di attestazioni rilasciate da centri di formazione professionale gestiti da enti e/o associazioni italiane all'estero);
- consentendo di attestare la qualifica professionale superiore anche mediante l'esperienza acquisita nell'ambito del lavoro autonomo, identificando la relativa certificazione probatoria (es. partita IVA, iscrizione nei registri tenuti nel Paese di provenienza).

### **33. Ingressi fuori quota di lavoratori extra UE: programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi d'origine**

Con l'obiettivo di favorire l'ingresso in Italia di manodopera qualificata proveniente da Paesi extra UE, l'art. 3 del c.d. Decreto Cutro (DL n. 20/2023) ha introdotto, in via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, la possibilità in capo alle principali organizzazioni datoriali di avviare programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi di origine (v. nuovo art. 23, co. 4-ter del TU Immigrazione).

In questi casi, il lavoratore che conclude positivamente il corso di formazione può fare ingresso in Italia attraverso la procedura semplificata per gli ingressi per lavoro per casi particolari (art. 27 del TU Immigrazione).

Tale previsione sta incontrando riscontri positivi da parte delle imprese nella selezione del personale extra UE da assumere.

#### **PROPOSTA**

Prorogare per un ulteriore biennio (per gli anni 2025-2026), il nuovo art. 23, co. 4-ter del TU immigrazione. Ciò consentirebbe di valutare appieno gli effetti della misura (anche al fine di renderla strutturale), dal momento che essa è divenuta operativa solo a ottobre 2023.

### **34. Ingressi fuori quota di lavoratori extra UE: riduzione dei termini per il rilascio del nulla osta ai lavoratori formati all'estero**

L'art. 23 del TU Immigrazione subordina al termine di 60 giorni anche il rilascio del nulla osta per gli ingressi fuori quota dei lavoratori extra UE che partecipano ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine.

#### **PROPOSTA**

Ridurre a 30 giorni il termine per il rilascio, al di fuori delle quote stabilite annualmente dal Governo mediante il decreto flussi, del nulla osta per l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato degli stranieri che partecipano ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine.

### 35. Assunzione di lavoratori extra UE: documentazione sulla sistemazione alloggiativa

L'art. 22 del TU Immigrazione prevede che il datore di lavoro, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con il lavoratore straniero, deve presentare idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per lo straniero medesimo.

Si tratta di una documentazione particolarmente rigorosa (es. titolo sull'immobile; dichiarazione relativa agli impianti presenti; planimetria catastale con indicazione della destinazione d'uso) che, peraltro, può variare da Comune a Comune.

#### PROPOSTA

Semplificare gli adempimenti del datore di lavoro che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con il lavoratore straniero, con riguardo alla presentazione di idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per lo straniero medesimo, prevedendo espressamente:

- l'idoneità di strutture alberghiere o altre strutture ricettive comunque denominate operanti, consentendo al riguardo la mera indicazione del nominativo della struttura ospitante;
- l'idoneità di sistemazioni alloggiative situate all'interno dei cantieri e rappresentate da dormitori dotati dei requisiti previsti dall'Allegato XIII del D.lgs. 81/2008 e la possibilità del datore di lavoro di presentare un'autocertificazione nel merito.

Conseguentemente, modificare l'art. 5-bis, co. 1, lett. a) del TU Immigrazione, sostituendo il riferimento alla "*legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica*" con quello al decreto ministeriale 5 luglio 1975 sui requisiti relativi all'idoneità abitativa degli alloggi.

### 36. Assunzioni agevolate per i professionisti sanitari

Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e sociosanitario che si riscontra nel territorio nazionale, sono state previste alcune deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie valide, fino al 31 dicembre 2025, per i professionisti sanitari extra UE (art. 6-bis del DL n. 105/2021) e, fino al 31 dicembre 2024, per quelli ucraini (art. 34 del DL n. 21/2022).

Tali deroghe costituiscono un importante strumento di assunzione agevolata, che è necessario continuare a sostenere specie per la componente privata del Servizio Sanitario Nazionale, considerato per il comparto pubblico è stato annunciato un piano di assunzioni su larga scala nei prossimi 3 anni.

#### PROPOSTA

Prorogare al 31 dicembre 2027 l'art. 6-bis del DL n. 105/2021 e art. 34 del DL n. 21/2022 per l'assunzione agevolata dei professionisti sanitari rispettivamente extra UE e ucraini.

## SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

### 37. Lavoro agile

L'attuale disciplina del lavoro agile prevede lo svolgimento della prestazione lavorativa, in parte, all'interno dei locali del datore di lavoro e, in parte, all'esterno.

Tale impostazione preclude al datore di lavoro la possibilità di conoscere e, conseguentemente, disporre giuridicamente dei luoghi, esterni ai locali messi a disposizione dal datore di lavoro, presso i quali il lavoratore rende la propria prestazione lavorativa. Ciò determina l'impossibilità per il datore di lavoro di adottare le misure, proprie del rapporto di lavoro, che regolano la prestazione lavorativa all'interno dei locali aziendali.

#### PROPOSTA

Con riferimento all'obbligo del datore di lavoro di garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile, prevedere:

- l'applicazione delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 alle sole prestazioni lavorative rese all'interno dei luoghi di lavoro che rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro;
- per la parte dell'attività lavorativa prestata all'esterno dei locali aziendali, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con la modalità del lavoro agile, mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali (v. art. 20 del D.lgs. n. 81/2008 e art. 22, co. 2 del D.lgs. n. 81/2017).

### **38. Protocolli di sicurezza**

In occasione della pandemia COVID-19, l'esperienza più significativa registrata in materia di salute e sicurezza sul lavoro è consistita nei Protocolli di sicurezza anticontagio condivisi da Governo e parti sociali e recanti misure di carattere precauzionale da implementare a livello aziendale.

La legge, infatti, aveva assicurato la presunzione legale del pieno rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza ex art. 2087 c.c. laddove fossero state adottate e rispettate le misure previste dai Protocolli.

A fronte di questa garanzia, il Protocollo ha avuto ampia diffusione, consentendo lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative e incentivando a livello aziendale azioni condivise tra impresa, lavoratori e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

#### **PROPOSTA**

Introdurre la presunzione legale dell'assolvimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza a fronte dell'adozione e della corretta applicazione dei Protocolli di sicurezza.

### **39. Modelli di organizzazione e gestione per le imprese di ridotte dimensioni**

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, i modelli di organizzazione e gestione sono predisposti principalmente avendo a riferimento le imprese di grandi e medie dimensioni, risultando di fatto inapplicabili dalla micro e piccole imprese, che costituiscono il 95% del sistema imprenditoriale italiano e che, purtroppo, registrano i maggiori tassi infortunistici.

Con l'obiettivo di aumentare i livelli di sicurezza all'interno delle imprese di dimensioni minori, è necessario introdurre modelli di organizzazione e gestione coerenti con la dimensione aziendale.

#### **PROPOSTA**

Prevedere che l'INAIL, nell'ambito dei compiti istituzionali di cui agli artt. 9, 10 e 11 del D.lgs. n. 81/2008, *i)* elabori, d'intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per imprese di dimensioni minori, esplicitando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale; *ii)* supporti le imprese nell'adozione dei modelli sul piano finanziario, gestionale e applicativo.

#### 40. Formazione in azienda

La Relazione sull'attività svolta riguardo all'incidente ferroviario di Brandizzo, redatta dalla Commissione parlamentare istituita presso la Camera dei deputati, ha evidenziato la necessità in materia di prevenzione di poter effettuare la valutazione periodica delle competenze per intercettare eventuali deviazioni, anche tramite verifiche sul campo finalizzate a osservare il reale comportamento dei lavoratori.

##### PROPOSTA

Prevedere la possibilità per il preposto o per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di svolgere, in parte rilevante, la formazione obbligatoria, realizzando, a seguito dell'osservazione e della valutazione dei comportamenti non corretti, interventi formativi in prossimità della lavorazione, sul campo o utilizzando le moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale e/o virtuale, finalizzata a correggere tempestivamente i comportamenti non corretti.

#### 41. Principio della regola cautelare modale come presupposto per la colpevolezza

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la mancata declinazione a livello normativo delle modalità e dei mezzi necessari a evitare un evento pregiudizievole, che la stessa norma impone di impedire, espone le imprese al rischio di una responsabilità oggettiva. Infatti, una norma, per avere natura cautelare e fondare la responsabilità penale in termini di colpa, deve necessariamente individuare *ex ante* e in maniera puntuale la condotta da attuare per scongiurare il verificarsi dell'evento.

Nel Giudizio sul rendiconto generale dello Stato per il 2023, la Procura della Corte dei conti ha espresso l'esigenza di un riordino normativo, evidenziando come la normativa in materia di salute e sicurezza risulti *"assai complessa, a tratti oscura, a dispetto della natura penale, soprattutto laddove integrata dal clausole generiche di responsabilizzazione e non da regole cautelari che, per il loro contenuto modale, assicurino la piena conoscibilità di obblighi e responsabilità"*.

Inoltre, nella Relazione sull'attività svolta riguardo all'incidente ferroviario di Brandizzo, la Commissione d'inchiesta istituita presso la Camera dei deputati ha evidenziato la necessità di *"passare da un modello generalista, allo stato attuale, a regole cautelari puntuali"*, in linea con l'orientamento consolidato della Corte di cassazione (Cass., 3 maggio 2010, n. 16761; Cass., 23 luglio 2018, n. 34791; Cass., 6 settembre 2021, n. 32899; Cass., 5 marzo 2024, n. 14074).

##### PROPOSTA

Prevedere la rilevanza, ai fini della responsabilità penale in termini di colpa, delle sole violazioni di regole cautelari, contenute in norme di carattere necessariamente modale, che indichino con precisione le modalità e i mezzi necessari per evitare il verificarsi dell'evento, individuandoli *ex ante* sia direttamente, sia facendo riferimento a puntuali disposizioni.

## 42. Accomodamento ragionevole

Il principio delle soluzioni ragionevoli (o degli accomodamenti ragionevoli) costituisce un elemento fondamentale della tutela antidiscriminatoria per ragioni di disabilità, coprendo lo stesso ogni fase del rapporto di lavoro (es. collocamento mirato ex legge n. 68/1999, ricollocamento del lavoratore il quale, a causa della sua disabilità, sia dichiarato inidoneo alle proprie mansioni, licenziamento del lavoratore per impossibilità di individuare una posizione lavorativa vacante con le medesime caratteristiche). Esso, infatti, impone al datore di lavoro di adottare, in funzione delle particolari condizioni di un lavoratore disabile, le misure appropriate per consentirgli di accedere o di svolgere un lavoro, a meno che tali misure richiedano da parte del datore di lavoro un onere sproporzionato ed eccessivo.

Secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, sia europei che nazionali, il giudizio di ragionevolezza delle soluzioni richiede un pieno contemperamento tra le esigenze organizzative dell'impresa e l'interesse del lavoratore con disabilità all'integrazione lavorativa, dovendo quindi aver riguardo della loro utilità, proporzionalità e onerosità per l'impresa.

In particolare, la nozione di "soluzioni ragionevoli" implica che un lavoratore il quale, a causa della sua disabilità, sia stato dichiarato inidoneo alle funzioni essenziali del posto da lui occupato, sia riassegnato a un altro posto (che deve essere vacante in azienda) per il quale presenta le competenze, le capacità e le disponibilità richieste, purché tale misura non imponga al suo datore di lavoro un onere sproporzionato (Causa C-631/22, sentenza del 18 gennaio 2024).

Inoltre, l'accomodamento è ragionevole se garantisce l'adibizione della persona a una prestazione lavorativa utile all'impresa (Cass., 9 marzo 2021 n. 6497).

Ne consegue che, non dovrebbe imputarsi al datore di lavoro la discriminatorietà del mancato collocamento mirato ovvero del mancato ricollocamento del lavoratore disabile che, secondo le disponibilità di posti vacanti, non abbia le competenze, le capacità e la disponibilità richieste e tali da garantire una prestazione utile all'impresa.

### PROPOSTA

Introdurre il principio secondo il quale gli obblighi del collocamento mirato e dell'accomodamento ragionevole si ritengono assolti laddove la ricerca di personale da parte dei servizi competenti non abbia consentito di individuare una persona che, secondo le disponibilità di posti vacanti manifestata dall'impresa, abbia le competenze, le capacità e la disponibilità richieste e tali da garantire una prestazione utile all'impresa.

Conseguentemente, per i casi di inidoneità alla mansione specifica, prevedere che l'obbligo dell'accomodamento ragionevole si ritiene assolto laddove il lavoratore non riesca ad essere adibito a nuove mansioni vacanti per assenza di competenze, capacità e disponibilità richieste e tali da garantire una prestazione utile all'impresa.

### 43. Sorveglianza sanitaria

Al di fuori del programma sanitario stabilito dal medico competente, al datore del lavoro è precluso l'accertamento della permanenza dell'idoneità alla mansione. L'attuale disciplina della sorveglianza sanitaria, infatti, esclude la possibilità per il datore di lavoro di richiedere al medico competente lo svolgimento di visite mediche.

#### PROPOSTA

Consentire al datore di lavoro di richiedere al medico competente di confermare, al di fuori del programma sanitario dallo stesso stabilito, il giudizio di idoneità alla mansione dei lavoratori.

## AMMORTIZZATORI SOCIALI

### 44. Decorrenza trattamento CIGS in caso di presentazione tardiva della domanda

L'art. 25, co. 3 del D.lgs. n. 148/2015 prevede che, in caso di presentazione tardiva della domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), il trattamento salariale decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima.

Tale previsione era giustificata dal fatto che originariamente la sospensione o la riduzione dell'orario aveva inizio non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Poiché il D.lgs. n. 185/2016 ha previsto che l'inizio delle sospensioni/riduzioni orarie avvenga entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, al momento non si riscontra più una *ratio* che giustifichi, in caso di presentazione tardiva, il mantenimento di una simile previsione che va modificata, eliminando il riferimento al "trentesimo" giorno successivo, consentendo così che il trattamento di integrazione salariale straordinario decorra dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

#### PROPOSTA

Prevedere che, in caso di presentazione tardiva della domanda di CIGS, il trattamento salariale decorra dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

#### **45. Termini di conguaglio cassa integrazione guadagni e decadenza**

L'art. 7 del D.lgs. n. 148/2015 consente al datore di lavoro di effettuare la richiesta all'INPS di rimborso o di conguaglio delle somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione salariale, entro il termine di decadenza di 6 mesi.

Si tratta di un termine molto breve, che impone alle imprese uno sforzo notevole per recuperare le integrazioni salariali anticipate ai lavoratori, considerato peraltro che il previgente sistema assoggettava le richieste di rimborso o conguaglio agli ordinari termini di prescrizione.

##### **PROPOSTA**

Modificare i termini per la richiesta all'INPS di rimborso o di conguaglio delle integrazioni salariali corrisposte, reintroducendo gli ordinari termini di prescrizione, o, in subordine, estendendo a 18 mesi il termine di decadenza.

#### **46. Comunicazione al datore di lavoro dello svolgimento da parte del dipendente in CIG di altra attività lavorativa**

L'art. 8 del D.lgs. n. 148/2015, nel disciplinare i termini e le condizioni per lo svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di integrazione salariale, pone a carico del lavoratore interessato l'obbligo di darne preventiva comunicazione all'INPS, pena la decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale.

Sebbene il datore di lavoro che attiva l'intervento della cassa integrazione guadagni (CIG) sia tenuto ad anticipare il pagamento delle integrazioni salariali ai lavoratori (art. 6 del D.lgs. n. 148/2015), analoga comunicazione non è espressamente prevista nei suoi confronti, né da parte dell'INPS, né da parte del dipendente interessato (salvi, comunque, i generali principi di correttezza e buona fede alla base del rapporto di lavoro), con conseguenti difficoltà nel recupero delle somme eventualmente anticipate.

##### **PROPOSTA**

Prevedere a carico dell'INPS l'obbligo di informare il datore di lavoro che ha attivato l'intervento di integrazione salariale del ricevimento della comunicazione del relativo dipendente di svolgimento di altra attività lavorativa.

## 47. CIG e formazione

L'intervento della cassa integrazione guadagni (CIG) costituisce un periodo di lavoro nel corso del quale il lavoratore resta a disposizione dell'impresa, pertanto, il divieto di erogare la formazione in materia di salute e sicurezza appare improprio e dannoso, tanto per l'impresa quanto per i lavoratori..

### PROPOSTA

Chiarire la possibilità per il datore di lavoro di erogare la formazione, anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, durante i periodi di cassa integrazione, sia in caso di sospensione, che in caso di riduzione dell'orario di lavoro.

## EDUCATION

## 48. ITS Academy e ambito docenze

L'art. 5, co. 5 della legge n. 99/2022 prevede espressamente la possibilità per gli Istituti scolastici "ITS Academy" di ricorrere a docenti, ricercatori ed esperti, avvalendosi della prestazione d'opera prevista dall'art. 2222 del Codice civile.

Nella prassi, al modello legale, è stato affiancato un modello di collaborazione semplificato, consistente nella conclusione di una convenzione tra la scuola e l'impresa che, di volta in volta, distacca i propri dipendenti presso l'ente scolastico, per l'insegnamento delle unità formative dei percorsi ITS.

Tale modello si ispira al sistema di rendicontazione a costi reali, utilizzato dalle Regioni per i finanziamenti FSE, ai sensi della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 2 febbraio 2009, n. 2.

### PROPOSTA

Prevedere espressamente la possibilità per gli ITS Academy di stipulare specifiche convenzioni con le imprese per consentire la partecipazione dei dipendenti delle stesse, dotati della esperienza professionale richiesta, all'erogazione dei percorsi formativi.

## AMBIENTE ED ENERGIA

### 49. RENTRI e geolocalizzazione dei mezzi

L'art. 188-*bis* del Codice dell'ambiente (D.lgs. n. 152/2006), che disciplina il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, prevede che i dati relativi ai percorsi dei mezzi che trasportano rifiuti siano trasmessi alla Sezione Tracciabilità del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) insieme a quelli del registro di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti.

A tal fine, il DM 4 aprile 2023, n. 59, che disciplina il funzionamento del RENTRI, prevede l'installazione di specifici sistemi di geolocalizzazione sui mezzi, andando oltre a quanto previsto dalla norma primaria e imponendo alle imprese di trasporto l'acquisto di tecnologie di geolocalizzazione.

### PROPOSTA

Eliminare l'obbligo di installare sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti, essendo i dati relativi ai percorsi già compresi tra quelli da trasmettere con il formulario di identificazione dei rifiuti digitale (FIR).

## 50. Trasporto marittimo di rifiuti

Il trasporto via mare dei rifiuti - diversi da quelli prodotti dalle navi - è assoggettato agli obblighi di tracciabilità previsti dalla Parte IV del Codice dell'ambiente (D.lgs. n. 152/2006) relativi al regime autorizzatorio per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.

Tale disciplina, oltre a risultare particolarmente gravosa per le imprese, sul piano sostanziale, non comporta un rafforzamento dei livelli di sicurezza del trasporto marittimo dei rifiuti, essendo quest'ultima adeguatamente garantita dalle convenzioni internazionali vigenti in materia (es. Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento causato da Navi - MARPOL; International Maritime Dangerous Goods - IMDG Code).

Inoltre, considerato che nel resto dell'UE per il trasporto dei rifiuti via mare non è presente alcun tipo di vincolo, né alcuna autorizzazione specifica, il suddetto regime compromette la competitività delle imprese italiane, con il rischio di tagliarle fuori delle rotte di approvvigionamento di tipologie di rifiuti costituiscono materia prima di produzioni circolari.

### PROPOSTA

Assimilare i rifiuti trasportati per via marittima, sia in acque nazionali che internazionali alle merci.

## 51. Bonifica dei siti contaminati e riconversione dei siti industriali dismessi

I procedimenti per la bonifica dei siti contaminati e quelli per la riconversione dei siti industriali dismessi risultano particolarmente complessi e lenti.

Ciò finisce per bloccare gli investimenti e frenare i processi di reindustrializzazione, che costituiscono una priorità di *policy* per assicurare, da un lato, la tutela dell'ambiente e della salute e, dall'altro, il recupero e la valorizzazione della risorsa territorio, anche in ottica di contrasto al consumo di suolo.

### PROPOSTA

Semplificare i procedimenti di bonifica:

- consentendo la realizzazione, nei siti oggetto di bonifica, dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) e del Programma nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR), nonché di interventi e opere che comportano una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente, con le cautele già previste per la realizzazione degli interventi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- ampliando il novero degli interventi e delle opere di bonifica che possono essere realizzati previa comunicazione all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), prevedendo, in particolare, quelli da svolgersi nei siti in condizioni di messa in sicurezza permanente o messa in sicurezza d'emergenza;
- applicando, in via strutturale, la disciplina della conferenza veloce prevista dall'art. 13 del DL n. 76/2020;
- prevedendo, per le attività di campionamento e analisi, la possibilità delle Regioni di avvalersi, oltre che dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) territorialmente competente, anche di strutture e laboratori accreditati;
- estendendo l'ambito di applicazione dell'accordo di programma ai progetti di riconversione dei siti industriali promossi da soggetti privati.

Semplificare e riorganizzare le procedure per la riconversione dei siti industriali dismessi o parzialmente dismessi, separando le attività di messa in sicurezza complessiva del sito – finalizzata a prevenire l'insorgenza di pericoli per l'ambiente e le condizioni igienico sanitarie – da quelle di completamento delle attività di dismissione, da attuarsi dopo l'individuazione della destinazione finale del sito, anche al fine di avere maggiore chiarezza sui limiti di bonifica e ripristino e di ottimizzare i costi di bonifica con i costi di costruzione.

## 52. Materie prime strategiche per l'industria

L'accesso alle materie prime è essenziale per l'economia dell'UE e per il funzionamento del mercato interno. Esistono una serie di materie prime che, pur non essendo energetiche o appartenenti ai metalli "preziosi", sono comunque fondamentali ed esposte a un rischio di approvvigionamento o di utilizzo legato alla filiera dei cicli produttivi strategici.

È il caso, ad esempio, del calcare, roccia sedimentaria composta principalmente da carbonato di calcio e materia prima fondamentale in vari settori industriali (es. industria siderurgica e chimica, depurazione delle acque, produzione di carta, purificazione dei gas, agricoltura e zootecnia, produzione di materiali da costruzione, produzione di acciaio) e del rottame ferroso, il cui riciclo consente significativi risparmi di risorse naturali ed energia, nonché una riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>.

### PROPOSTA

Considerare il calcare per uso industriale come una materia prima in cicli produttivi strategici e riconoscere il ruolo strategico del rottame ferroso a livello nazionale ed europeo.

## 53. Conglomerato bituminoso

Sebbene nel corso degli ultimi anni siano state adottate alcune misure volte a incentivare il recupero del conglomerato bituminoso (es. DM n. 68/2018 sulla cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso), le procedure per la gestione e il riuso di questo materiale risultano ancora complesse e onerose e ne frenano la circolarità.

### PROPOSTA

Prevedere la possibilità di non applicare al conglomerato bituminoso prodotto da attività di recupero dei rifiuti in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del Codice dell'ambiente (D.lgs. n. 152/2006), i limiti quantitativi del DM 5 febbraio 1998.

## 54. Industrie insalubri

La disciplina in materia di "industrie insalubri", risalente agli anni '30, risulta obsoleta e superata dalla normativa ambientale sopravvenuta.

A oggi, infatti, la tutela dell'ambiente, la regolamentazione e il controllo sulle attività produttive si basano su approcci scientifici e si declinano attraverso lo strumento delle autorizzazioni ambientali (es. BAT, UNI, Cenelec).

### PROPOSTA

Escludere la qualifica di "industria insalubre" per tutte le imprese soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), autorizzazione unica ambientale (AUA) e autorizzazioni alle emissioni e agli scarichi.

## 55. Acque: riutilizzo nel settore industriale

In risposta a un interpello presentato da Confindustria, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha specificato che il riutilizzo delle acque reflue depurate non è vietato, né a livello UE, che nazionale. Ad ogni modo, il riutilizzo dell'acqua per destinazione d'uso industriale deve essere specificamente autorizzato dalle autorità competenti, con conseguenti difformità applicative sul territorio nazionale.

### PROPOSTA

Introdurre una norma generale che stabilisca che il riutilizzo dell'acqua per destinazione d'uso industriale deve essere sempre consentito, sia nello stesso sito, che presso utenti terzi, nel rispetto dei valori previsti per lo scarico in acque superficiali dalla tabella 3 dell'Allegato 5 del D.lgs. n. 152/1999. Tale norma deve prevedere, altresì, che le acque che rientrano nel processo produttivo devono avere le caratteristiche chimico fisiche tecnicamente idonee allo scopo.

## 56. Acque e scarichi: definizione valori-limite emissione

Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono essere conformi ai limiti di emissione indicati dal Codice dell'ambiente (Parte III - Allegato 5 - Tabella 3) ovvero dalle Regioni che, infatti, nell'esercizio della loro autonomia, possono definire valori-limite di emissione diversi (sia in concentrazione massima ammissibile, sia in quantità massima per unità di tempo).

Purtroppo, a livello regionale, si registra una scarsa propensione alla definizione dei predetti valori limite; ciò comporta che, per evitare lo sfioramento della concentrazione massima (che è ben oltre i livelli fissati a livello UE), venga utilizzata molta acqua, con conseguente spreco della risorsa idrica e costi a carico delle imprese.

### PROPOSTA

Adottare un atto di indirizzo per la definizione da parte delle Regioni dei valori-limite di emissione agli scarichi idrici industriali, diversi da quelli di cui alla Tabella 3 Parte III - Allegato 5 del Codice dell'ambiente, sia in concentrazione massima ammissibile, sia in quantità massima per unità di tempo per processi di recupero, di riciclo o di simbiosi industriale.

## 57. Impiego dei rifiuti non pericolosi

L'impiego dei rifiuti non pericolosi nei processi produttivi, che in tal modo vengono riciclati, libera il potenziale delle imprese manifatturiere italiane in materia di uso efficiente delle risorse, assicurando al contempo elevati livelli di tutela ambientale e di competitività.

Ai fini dell'individuazione dei rifiuti non pericolosi utilizzabili negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), l'art. 216, co. 8-*septies* del Codice dell'ambiente (D.lgs. n. 152/2006) rinvia al Regolamento n. 1013/2006, abrogato dal recente Regolamento n. 1157/2024, recante tra l'altro il nuovo elenco dei rifiuti non pericolosi (Allegato V - Elenco B).

### PROPOSTA

Sostituire il rinvio al Regolamento n. 1013/2006 con il rinvio al nuovo Regolamento n. 1157/2024 ai fini della individuazione dei rifiuti non pericolosi utilizzabili negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'AIA.

## 58. Semplificazioni in materia VIA

Il sistema autorizzatorio in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) risulta poco coordinato con quello relativo al rilascio dei titoli abilitativi edilizi necessari per la realizzazione delle opere, con notevoli rallentamenti nella cantierizzazione e nel completamento dei lavori.

In particolare, la durata dell'efficacia della VIA non risulta allineata a quella del titolo edilizio legittimante l'intervento, dovendosi, pertanto, in caso di scadenza della VIA in corso d'opera, reiterare il procedimento di autorizzazione ambientale, con tutti i relativi oneri.

### PROPOSTA

Allineare la durata dell'efficacia della VIA a quella del titolo edilizio necessario per la realizzazione dell'intervento, prevedendo che, nel caso in cui i lavori relativi al progetto autorizzato con VIA abbiano avuto inizio entro la durata stabilita nella VIA stessa, quest'ultima si possa considerare efficace fino alla conclusione dei lavori medesimi.

## 59. Utilizzo Combustibile Solido Secondario (CSS)

La complessità e la lentezza dei procedimenti autorizzativi per l'utilizzo di combustibili alternativi, come il combustibile solido secondario (CSS), rappresentano il principale ostacolo alla riduzione, in tempi brevi e compatibili con gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dalla UE, delle emissioni di CO<sub>2</sub>.

### PROPOSTA

Incentivare l'utilizzo del CSS-Combustibile:

- prevedendo che la sostituzione del combustibile tradizionale con il CSS-Combustibile e gli interventi impiantistici che si rendono necessari non costituiscono modifica sostanziale;
- prevedendo apposite deroghe rispetto ai valori limite di emissione nei casi in cui il coincenerimento di rifiuti non dia luogo a emissioni di TOC (carbonio organico totale) e di SO<sub>2</sub> (biossido di zolfo);
- chiarendo i presupposti della modifica sostanziale;
- prevedendo, con riferimento ai titoli edilizi per la realizzazione delle opere impiantistiche necessarie (es. impianti e sistemi per ricezione, stoccaggio, controllo e dosaggio del CSS-Combustibile), che l'approvazione dell'intervento da parte dell'autorità competente sostituisce a ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e che costituisce, ove occorre, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

## 60. Transizione e sicurezza energetica

È necessario aumentare la sicurezza e l'indipendenza energetica del Paese, contribuendo anche alla diversificazione del *mix* energetico nazionale e all'implementazione di nuove tecnologie di decarbonizzazione (es. cattura e stoccaggio del biossido di carbonio, c.d. CO<sub>2</sub>; impiego dell'idrogeno *low carbon*).

### PROPOSTA

Ampliare le aree idonee allo stoccaggio della CO<sub>2</sub> così da favorire lo sviluppo dei progetti e lo sviluppo della filiera. L'attuale normativa permette di stoccare la CO<sub>2</sub> solo nei giacimenti esauriti di Oil&Gas, escludendo la possibilità di stoccarla negli acquiferi salini. Attualmente le aree idonee allo stoccaggio della CO<sub>2</sub> sono i giacimenti di gas esauriti di Ravenna (Ravenna Hub) e quello di Crotone (Jonio Hub).

Consentire l'impiego dell'idrogeno *low carbon* (es. idrogeno blu e turchese/biogenico) in aggiunta all'idrogeno RFNBO (es. idrogeno rinnovabile), almeno nella prima fase di implementazione del mercato.

## 61. Riforma del mercato elettrico e introduzione del MAVER

Sebbene nel corso degli ultimi anni siano state adottate diverse misure volte a riformare il mercato elettrico nel segno della sostenibilità e dell'indipendenza energetica (es. prosecuzione del *capacity market*, lo sviluppo di un mercato per gli accumuli), i benefici di costo delle rinnovabili per il consumatore finale sono ancora scarsi. Questo perché con l'attuale modello il costo variabile del gas rimane il costo marginale che definisce il prezzo del mercato anche se il suo contributo alla produzione non raggiunge nemmeno il 50% del volume.

### PROPOSTA

Disaccoppiare il prezzo dell'energia elettrica da fonte rinnovabile da quello da fonte fossile (introduzione del c.d. MAVER).

## 62. Comunità energetiche rinnovabili (CER)

Il vincolo delle cabine primarie limita la possibilità di una efficiente condivisione dell'energia elettrica in eccesso.

### PROPOSTA

Prevedere un perimetro territoriale entro cui è possibile costituire una Comunità energetica rinnovabile (CER) che abbia dimensioni minime provinciali.

## 63. Autoconsumo a distanza

Ai fini della configurazione dell'autoconsumo a distanza, la circostanza che il punto di connessione dell'impianto di produzione e quello che alimenta l'utenza debbano essere sottesi alla medesima cabina primaria costituisce un forte limite alla realizzazione degli investimenti in rinnovabili in zone differenti rispetto a quelle di consumo.

### PROPOSTA

Eliminare il vincolo della medesima cabina primaria dalla configurazione dell'autoconsumo a distanza.

## RICERCA E SVILUPPO, INVESTIMENTI E DIGITALE

## 64. Agevolazioni R&I

Le imprese registrano alcune difficoltà nella conduzione dei progetti, derivanti, tra l'altro, da meccanismi di cassa, che non consentono agli operatori di far fronte alle spese da sostenere, da sistemi di controllo lenti, che ritardano l'erogazione dei *budget* e da tempi lunghi e incerti dell'*iter*.

### PROPOSTA

Agevolare la conduzione dei progetti:

- prevedendo l'accredito del *budget* alla presentazione dei SAL;
- riducendo i tempi di controllo da parte della PA;
- rendendo noti e non differibili le date dell'assegnazione dalla comunicazione degli esiti del bando e le date di avvio delle attività.

## 65. Contratti di sviluppo

I contratti di sviluppo costituiscono un importante strumento per sostenere gli investimenti produttivi strategici e innovativi.

Tuttavia, l'importo complessivo delle spese e dei costi, non inferiore a 20 milioni di euro, cui è subordinato l'accesso allo strumento, risulta troppo elevato, con l'effetto di escludere dall'agevolazione importanti possibilità di investimento, soprattutto in zone di crisi.

Inoltre, sul piano operativo, le imprese registrano notevoli ritardi nel completamento delle istruttorie da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia.

### PROPOSTA

Rafforzare l'operatività dei contratti di sviluppo:

- modificando i limiti all'accesso allo strumento, ad esempio, prevedendo, sul modello di Next Appennino, un contratto di sviluppo per investimenti di medie dimensioni con soglie da 1,5 milioni a 10 milioni di euro e/o da 10 a 20 milioni ovvero abbassando a 10 milioni di euro l'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili;
- introducendo un termine perentorio per la chiusura dell'istruttoria che non superi i 6 mesi dalla presentazione dell'istanza.

## 66. Riduzione dei vincoli che frenano la partecipazione alle misure di sostegno agli investimenti

L'accesso alle misure di sostegno agli investimenti richiede adempimenti particolarmente onerosi per le imprese, che rischiano di disincentivarne l'attrattività e il ricorso.

Si pensi, ad esempio, alla analisi controfattuale, che implica un notevole sforzo per la descrizione dello scenario, costituito da eventuali progetti o attività alternativi realizzabili in assenza di aiuti, fornendo elementi giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale, esponendo peraltro a una maggiore aleatorietà del processo di valutazione.

Oppure alla produzione periodica di documenti, quali il DURC e la certificazione antimafia.

### PROPOSTA

Eliminare l'analisi controfattuale e semplificare il rilascio del DURC e della certificazione antimafia, promuovendo il passaggio a un sistema automatico (trimestrale) di invio da parte delle PA alle imprese.

## 67. Prodotti da costruzione innovativi

La commercializzazione dei prodotti da costruzione è regolata dal Regolamento UE n. 305/2011, che prevede un *iter* specifico di valutazione e verifica delle prestazioni dei prodotti innovativi, vale a dire quelli non coperti o non coperti interamente da norme armonizzate di prodotto. In particolare, i fabbricanti che intendono commercializzare prodotti innovativi nel mercato unico europeo sono tenuti a richiedere la c.d. valutazione tecnica europea a un organismo appositamente designato.

In Italia, dal 14 aprile 2023, l'organismo designato a valutare i prodotti innovativi è l'Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea, c.d. ITAB (art. 7 del D.lgs. n. 106/2017). Sul piano operativo, però, i tempi per il rilascio delle valutazioni tecniche europee da parte dell'ITAB sono molto lunghi e poco in linea con i processi di ricerca e sviluppo in campo edilizio che, negli ultimi tempi, anche grazie alle tecnologie digitali, hanno registrato una forte accelerazione (si pensi, ad esempio, ai materiali sostenibili ed ecocompatibili, che spesso incorporano caratteristiche di circolarità, o ai materiali compositi in grado di offrire contributi di resistenza meccanica e/o di isolamento termico in modo sempre meno invasivo).

### PROPOSTA

In vista dell'imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'UE del nuovo Regolamento sui prodotti da costruzione (CPR) e del conseguente necessario aggiornamento del D.lgs. n. 106/2017, stabilire per l'ITAB regole di funzionamento efficienti e tempi certi e adeguatamente rapidi per il rilascio delle valutazioni tecniche europee.

## 68. Adeguamento dei limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici

Sebbene l'art. 10 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (legge n. 214/2023) abbia disposto l'adeguamento dei limiti di esposizione elettromagnetica alle raccomandazioni e alle linee guida dell'Unione europea, a oggi non risulta adottato il relativo DPCM attuativo (scadenza 29 aprile 2024).

Pertanto, il valore di tali limiti - ancorché innalzato, in via provvisoria e cautelativa, da 6 V/m a 15 V/m - continua a essere inferiore rispetto a quello raccomandato a livello UE e in vigore negli altri Stati membri, con grave pregiudizio allo sviluppo delle telecomunicazioni mobili e dei servizi a esse collegati.

### PROPOSTA

Adottare con urgenza il DPCM e allineare i limiti massimi di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da radiofrequenze a quelli della Raccomandazione 1999/519/CE, la cui validità è stata sottoposta a verifiche scientifico-epidemiologiche periodiche.

## CONTRATTI PUBBLICI

### 69. Soglie per l'affidamento diretto di appalti pubblici di servizi e forniture

L'art. 50 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023) stabilisce le soglie per gli affidamenti diretti dei servizi e delle forniture, fissandole a 140.000 euro, in continuità con il DL n. 76/2020 e il DL n. 77/2021.

Da 3 anni, l'innalzamento della soglia per gli affidamenti diretti ha determinato una forte riduzione delle procedure a evidenza pubblica, a scapito della concorrenza e della trasparenza degli affidamenti.

#### PROPOSTA

Nell'ambito delle iniziative normative volte ad apportare modifiche al Codice dei contratti pubblici (v. Camera dei deputati, risoluzioni nn. 7-00220, 7-00229, 7-00234 e 7-00247), ridurre da 140.000 euro a 100.000 euro la soglia per l'affidamento diretto di appalti di servizi e forniture e da 140.000 euro a 75.000 euro quella per l'affidamento diretto di servizi di ingegneria e architettura.

### 70. Clausola automatica di revisione prezzi dei contratti pubblici di servizi e forniture

Sebbene l'art. 60 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023) preveda ragionevolmente l'inserimento nei contratti pubblici delle clausole di revisione prezzi obbligatorie, esso propone un sistema di revisione sbilanciato a favore delle stazioni appaltanti, che rischia di rendere, di fatto, non operativa la revisione a beneficio delle imprese.

#### PROPOSTA

Nell'ambito delle iniziative normative volte ad apportare modifiche al Codice dei contratti pubblici (v. Camera dei deputati, risoluzioni nn. 7-00220, 7-00229, 7-00234 e 7-00247), chiarire che, in linea con il dato letterale della disposizione, il 5% costituisce unicamente la soglia di attivazione del meccanismo revisionale, mentre l'80% da liquidare va calcolato rispetto all'intera variazione intervenuta e non solo alla parte eccedente il 5%.

## 71. Offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV)

A differenza del vecchio Codice dei contratti pubblici, l'art. 108 del nuovo Codice (D.lgs. n. 36/2023) non prevede l'equilibrio 70/30 tra l'elemento qualità e l'elemento prezzo al fine dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In un'ottica di riduzione di spesa, l'assenza dell'asticella 70/30 rischia di favorire offerte economicamente non sostenibili per gli operatori economici, che possono condurre, da un lato, a disservizi pubblici e, dall'altro, alla mancata aggiudicazione in favore di imprese capaci di presentare offerte con più alto livello qualitativo.

### PROPOSTA

Nell'ambito delle iniziative normative volte ad apportare modifiche al Codice dei contratti pubblici (v. Camera dei deputati, risoluzioni nn. 7-00220, 7-00229, 7-00234 e 7-00247), prevedere che le stazioni appaltanti individuino e valorizzino correttamente gli elementi che compongono l'offerta, dando rilievo e prevalenza agli aspetti tecnici e qualitativi della stessa. Per servizi e forniture, ripristinare l'equilibrio 70% qualità e 30% prezzo. Per i lavori, reintrodurre il tetto massimo al punteggio economico (al massimo 10%) per evitare il rischio che le stazioni appaltanti trasformino il criterio dell'OEPV in quello del massimo ribasso mascherato, attribuendo rilevanza determinante alla componente prezzo.

## 72. Appalti innovativi

Gli appalti pubblici sono uno strumento molto efficace per stimolare l'innovazione, ma questo potenziale è fortemente sottoutilizzato in Italia e nell'UE: i relativi investimenti rappresentano solo il 10% circa della spesa totale per gli appalti pubblici, un livello inferiore a quello raccomandato del 20%.

Una decisa azione di stimolo alla diffusione degli appalti di innovazione, ritagliati sui fabbisogni della Pubblica Amministrazione, permetterebbe di riqualificare la spesa pubblica e indurrebbe il mercato a rendere strutturale e ad accrescere la propria capacità di innovazione.

### PROPOSTA

Fissare per le amministrazioni medio-grandi un obiettivo minimo di spesa non inferiore al 1% delle risorse stanziare per gli appalti di lavori e l'approvvigionamento di beni e servizi, da destinare all'acquisto di soluzioni innovative e ad acquisti di ricerca e sviluppo (vale a dire nella forma degli appalti pubblici sia di soluzioni innovative, sia per la ricerca e lo sviluppo).

### 73. Requisito regolarità fiscale

La procedura UE di c.d. *self cleaning* (art. 57, par. 3 della Direttiva 2014/24/UE), prevede che l'esclusione da una procedura può essere evitata qualora l'impresa non abbia potuto provvedere a regolarizzare la sua posizione fiscale (pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare) anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, poiché ha avuto conoscenza della sua posizione fiscale debitoria solo in un momento successivo.

Nel nostro ordinamento, il *self cleaning* è stato ammesso per le violazioni penali per le quali l'operatore economico si impegna a risarcire il danno causato dal reato o dall'illecito, ovvero a collaborare con l'autorità investigativa. Al contrario, senza alcuna ragione giuridica, il medesimo impegno a pagare non è stato ammesso per le violazioni fiscali definitivamente o non definitivamente accertate, aventi, peraltro, una soglia di gravità significativamente inferiore a quella prevista per i reati penali tributari.

#### PROPOSTA

Prevedere la procedura di c.d. *self cleaning* per le violazioni fiscali definitive e non definitive.

## TRASPORTI

### 74. Obblighi assicurativi in materia di muletti e carrelli

A seguito dell'entrata in vigore dell'ultimo pacchetto di modifiche al Codice della strada e al Codice delle assicurazioni private, avvenuto con D.lgs. n. 184/2023, sono sorte tra gli operatori del settore alcune criticità interpretative circa l'assoggettabilità all'obbligo assicurativo per la RC Auto dei muletti e/o dei carrelli elevatori, dei veicoli fermi nelle autorimesse e destinati al noleggio o alla vendita, nonché dei veicoli non autorizzati alla circolazione su strade pubbliche.

#### PROPOSTA

Chiarire espressamente l'esclusione dal perimetro della RC Auto dei veicoli non autorizzati alla circolazione su strade pubbliche, conformemente al D.lgs. n. 285/1992, e dei veicoli utilizzati nelle aree il cui accesso sia soggetto a restrizioni e nelle quali i rischi per la responsabilità civile verso terzi siano assicurati con strumenti assicurativi diversi dall'assicurazione prevista dall'art. 2054 Codice civile. In particolare, andrebbe precisato che sono esclusi dall'obbligo sia i muletti, che i carri elevatori, in quanto la loro funzione abituale è la movimentazione delle merci e non il loro trasporto. Analogamente, andrebbe precisata l'esclusione dei veicoli fermi nelle autorimesse e funzionali alla conclusione dei contratti di noleggio o di vendita, nonché di tutti i veicoli che non sono autorizzati alla circolazione su strada pubblica e che non sono targati.

### **75. Trasporti eccezionali: corridoi dedicati**

I trasporti eccezionali sono soggetti a diverse tipologie di autorizzazioni (periodiche, multiple, singole) a seconda del percorso e delle caratteristiche dello spostamento. Ciò comporta, da un lato, una continuativa richiesta di autorizzazioni da parte delle imprese, dall'altro, un dilatamento dei tempi di rilascio dei permessi.

#### **PROPOSTA**

Individuare per i trasporti eccezionali itinerari *standard* e ripetitivi, c.d. corridoi dedicati, per i quali sia possibile richiedere una unica autorizzazione per lunghi periodi.

### **76. Trasporti eccezionali: comunicazione dei limiti alla circolazione**

Le imprese registrano numerose difficoltà in caso di limitazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali, specie quando poste senza preavviso.

#### **PROPOSTA**

Prevedere l'obbligo per l'ente che pone una limitazione alla circolazione dei trasporti eccezionali di comunicarla tempestivamente agli utenti interessati e di individuare tempestivamente percorsi su viabilità alternative, autorizzabili in tempi congrui.

## 77. Sportello Unico dei Controlli (SU.DO.CO)

Lo Sportello Unico dei Controlli (SU.DO.CO) si inserisce in un contesto di semplificazione amministrativa e di miglioramento dell'efficienza nei settori della logistica e dei trasporti, in particolare per le operazioni portuali. In Italia, la frammentazione dei controlli sulle merci in transito nei porti ha spesso causato ritardi, costi aggiuntivi e inefficienze operative. In questo quadro, SU.DO.CO mira a unificare e coordinare i controlli da parte delle diverse autorità competenti (es. dogane, sanità, ambiente), riducendo il numero dei singoli interventi e favorendo una maggiore integrazione tra i vari enti. L'obiettivo principale consiste, pertanto, nel velocizzare le procedure di sdoganamento e migliorare la competitività del sistema portuale italiano, eliminando le sovrapposizioni, a beneficio sia delle imprese, che del sistema logistico nazionale.

Con la circolare n. 38/2022, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato le istruzioni operative per accedere al SU.DO.CO, che prevede l'implementazione di tre moduli funzionali, ad oggi non pienamente operativi: *i*) modulo "Gestione Certificati": funge da punto di accesso unico per operatori e amministrazioni/enti/organi dello Stato coinvolti nella gestione e nel rilascio dei provvedimenti autorizzativi necessari; *ii*) modulo "Tracciamento Merci": raccoglie informazioni utili per monitorare l'andamento delle operazioni logistiche e procedurali relative alle merci, offrendo agli operatori economici e alle amministrazioni competenti la possibilità di ottenere dati sul tracciamento fisico e documentale; *iii*) modulo "Gestione Controlli": consente all'Agenzia ADM di coordinare le richieste di controllo avanzate dalle amministrazioni/enti/organi dello Stato coinvolti nel processo di ingresso delle merci nel territorio doganale dell'Unione, permettendo di eseguire i controlli simultaneamente e nello stesso luogo (approccio one stop shop), mantenendo inalterate le competenze di ciascun ente.

### PROPOSTA

Dare piena attuazione al SU.DO.CO, per ridurre i tempi e le complessità amministrative nella gestione dei controlli in un'ottica *once approach*.

## 78. Circolazione delle merci

Con cadenza annuale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti emana un DM con il quale disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di merci, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno particolarmente critici per la circolazione stradale.

### PROPOSTA

Definire il calendario dei divieti in base all'effettivo volume di traffico previsto e non come avviene oggi in base ai giorni festivi, con la possibilità di sostituzione dei divieti di circolazione con divieti di sorpasso sulle autostrade contestabili con dispositivi di controllo da remoto.

## PRIVACY

### 79. Trattamento dei dati giudiziari in ambito lavorativo

L'art. 2-*octies* del Codice privacy (D.lgs. n. 193/2006) rinvia a un decreto del Ministro della giustizia l'individuazione dei trattamenti dei dati giudiziari consentiti, tra l'altro, nell'ambito lavorativo (necessari all'adempimento di obblighi e all'esercizio di diritti da parte del datore di lavoro o del lavoratore in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi).

Il DM avrebbe dovuto essere adottato entro il 18 marzo 2019 (art. 22 del D.lgs. n. 101/2018) e sebbene a luglio 2021 il Garante privacy abbia espresso sullo schema di decreto un parere favorevole (Provvedimento 22 luglio 2021, n. 284), ad oggi, il provvedimento non è stato ancora emanato.

Tale situazione sta determinando notevoli difficoltà alle imprese: è, in particolare, dal 19 settembre 2018 (data in cui è cessata l'efficacia dell'Autorizzazione generale del Garante privacy n. 7/2016 ex art. 21, co. 3 del D.lgs. n. 101/2018) che il trattamento dei dati giudiziari in ambito lavorativo, specie nei settori coinvolti nell'esecuzione dei contratti pubblici, risulta privo di una apposita base giuridica, con rilevanti disallineamenti tra il piano giuslavoristico e quello privacy. Sul fronte giurisprudenziale, peraltro, si stanno consolidando orientamenti contrari alle stringenti logiche *data protection*, con conseguenti incertezze tra gli operatori.

### PROPOSTA

Adottare con urgenza il DM per il trattamento dei dati giudiziari ex art. 2-*octies* del Codice privacy.

## INTERNAZIONALIZZAZIONE

### 80. *Blockchain* per la dichiarazione del fornitore

Per poter provare l'origine preferenziale delle merci, gli esportatori devono avvalersi, in relazione ai beni acquistati, di una dichiarazione formalizzata da parte dei loro fornitori, disciplinata nelle sue forme dal Regolamento (UE) 2015/2447.

La verifica della veridicità di tale dichiarazione è di competenza delle autorità doganali che, a tal fine, devono accedere ai documenti che il fornitore dell'esportatore ha utilizzato per dichiarare la preferenzialità delle merci da lui vendute (es. fatture di acquisto, processi di lavorazione).

L'autorità doganale, anche fino a 3 anni dopo il rilascio delle dichiarazioni, può effettuare verifiche di natura amministrativa accedendo alla contabilità e alla documentazione del fornitore. Ciò comporta oneri e costi per il fornitore e, talora, anche per l'esportatore che dovrà fornire anche tutte le informazioni necessarie per individuare correttamente il fornitore medesimo.

Occorre, quindi, assicurare un sistema per la produzione e la conservazione della dichiarazione e dei relativi documenti, che ne faciliti la consultazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) e garantisca, al contempo, la sicurezza e la confidenzialità delle informazioni in essi contenute.

### PROPOSTA

Consentire l'utilizzo della tecnologia *blockchain* per la produzione e la conservazione di tutti i documenti relativi a cessioni, acquisti e processi di lavorazione.